

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4610

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato COVELLI

*Presentata il 27 novembre 1967*

Disposizioni integrative della legge 1° marzo 1952, n. 113, concernente modificazioni al testo unico sull'edilizia popolare ed economica, approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con la legge 2 luglio 1949, n. 4408 concernente « Disposizioni per l'incremento delle costruzioni edilizie » fu prevista la concessione di contributi, in annualità, da parte dello Stato agli enti e società che costruiscono case popolari con le modalità e le condizioni stabilite dal testo unico 28 aprile 1938, n. 1165. Fra le condizioni fissate in detto testo unico vi è quella contemplata dall'articolo 95 il quale, tra i requisiti necessari per l'attribuzione di case costruite da cooperative, stabilisce l'obbligo del requisito della residenza del luogo dove sorgono le costruzioni.

Da tale obbligo però, con l'articolo 97 dello stesso testo unico sono esonerate alcune categorie e fra esse il personale della Marina militare durante il periodo di imbarco su navi armate. L'esonero dall'obbligo della residenza per detto personale fu confermato con l'articolo 12 della successiva legge 1° marzo 1952, n. 113 che apportò varie modifiche al testo unico sull'edilizia popolare economica approvato col regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165.

Or bene, in condizioni analoghe al personale della Marina militare imbarcato su navi armate, si trova il personale della Aeronautica militare e dell'Esercito, destinato e addetto a basi missilistiche, le quali, come è noto,

sono batterie contraeree mobili montate su carri trainabili, soggette a spostamenti secondo le esigenze connesse alla difesa del territorio nazionale. Tale situazione particolare non esisteva quando fu emanata la legge 1° marzo 1952, n. 113 e perciò il personale dell'Aeronautica militare e dell'Esercito addetto alle basi missilistiche non poté essere compreso, ma intanto è venuto a trovarsi in condizioni di inferiorità ed è rimasto escluso dal beneficio della assegnazione dell'alloggio in quanto per detto personale manca una precisa disposizione di legge.

Al fine di eliminare la evidente ingiusta sperequazione di trattamento, che danneggia peraltro un limitato numero di militari addetti allo speciale servizio presso le basi missilistiche, si è ritenuto opportuno formulare la presente proposta di legge, intesa anche ad ovviare alle situazioni in sospeso presso la commissione centrale di vigilanza per l'edilizia popolare ed economica costituita presso il Ministero dei lavori pubblici ed ai giudizi pendenti presso il Consiglio di Stato.

Per i suesposti motivi, e non comportando il proposto provvedimento alcun onere a carico del bilancio dello Stato, onorevoli colleghi, confidiamo nella vostra unanime approvazione.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

### ART. 1.

All'articolo 97 del testo unico approvato con regio decreto 28 aprile 1938, n. 1165, quale risulta sostituito dall'articolo 12 della legge 1° marzo 1952, n. 113, è aggiunto il seguente comma:

« *e*) per il personale dell'Esercito e della Aeronautica militare, indicato nell'articolo 91, lettera *b*), durante il periodo di assegnazione alle basi missilistiche delle anzidette Forze armate ».

### ART. 2.

I provvedimenti di decadenza per difetto del requisito della residenza, pronunciati prima dell'entrata in vigore della presente legge nei confronti del personale di cui all'articolo precedente, soci di cooperative edilizie mutuarie della Cassa depositi e prestiti, o comunque fruanti di contributi da parte dello Stato, si intendono revocati purché gl'interessati abbiano occupato ed occupino tuttora l'alloggio cooperativo.